



Allegato 1)

CITTA' DI ASTI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

IL PRESENTE ALLEGATO COMPOSTO DI
N. 16 FOGLI
E PARTE INTEGRANTE SOSTANZIALE
DELLA DELIBERAZIONE N. 64 DEL 14/12/2016
IL PRESIDENTE
IL Segretario
GIUSEPPE GORDA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 14/12/16

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie	Pag. 4
Art. 3	Gestione dell'imposta e del servizio affissioni	Pag. 4
Art. 4	Funzionario responsabile	Pag. 4
Capo II	Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni	
Art. 5	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	Pag. 5
Art. 6	Piano generale degli impianti - Criteri	Pag. 5
Art. 7	Pubblicità effettuata su spazi comunali	Pag. 6
Capo III	Imposta comunale sulla pubblicità	
Art. 8	Presupposto dell'imposta	Pag. 6
Art. 9	Definizione dei mezzi pubblicitari	Pag. 6
Art. 10	Soggetto passivo	Pag. 7
Art. 11	Soggetto attivo dell'imposta	Pag. 8
Art. 12	Autorizzazione	Pag. 8
Art. 13	Contenuto del messaggio pubblicitario	Pag. 9
Art. 14	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	Pag. 9
Art. 15	Materiale pubblicitario abusivo	Pag. 10
Art. 16	Dichiarazione	Pag. 10
Art. 17	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 11
Art. 18	Determinazione e calcolo dell'imposta	Pag. 13
Art. 19	Tariffe e maggiorazioni dell'imposta	Pag. 13
Art. 20	Pagamento dell'imposta	Pag. 14
Art. 21	Attività di accertamento	Pag. 15
Art. 22	Riscossione coattiva dell'imposta	Pag. 15
Art. 23	Rateizzazione di avvisi di accertamento e/o titoli esecutivi	Pag. 15
Art. 24	Rimborsi	Pag. 16
Art. 25	Riduzioni dell'imposta	Pag. 16
Art. 26	Esenzioni dall'imposta	Pag. 17
Art. 27	Esclusioni dall'imposta	Pag. 18
Capo IV	Diritto sulle pubbliche affissioni	
Art. 28	Istituzione e finalità del servizio	Pag. 19
Art. 29	Soggetto passivo	Pag. 19
Art. 30	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 19
Art. 31	Tariffe	Pag. 21
Art. 32	Pagamento del diritto	Pag. 21
Art. 33	Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi	Pag. 21

Art. 34	Riduzioni del diritto	Pag. 22
Art. 35	Esenzioni dal diritto	Pag. 23
Capo V	Sanzioni e interessi, contenzioso e disposizioni finali	
Art. 36	Sanzioni e interessi	Pag. 23
Art. 37	Contenzioso	Pag. 24
Art. 38	Trattamento dei dati personali	Pag. 25
Art. 39	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 25
Allegato A	Elenco delle località in categoria speciale	

C A P O I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente per "imposta" e per "diritto" l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al predetto decreto.

Articolo 2 – Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di ASTI ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993 appartiene alla terza classe.
2. Le località del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza, in una categoria normale ed in una categoria speciale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, del sopracitato decreto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A); appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale.
3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del 150% della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

Articolo 3 – Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto è effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

C A P O II – Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

Articolo 5 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, tesi alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, finalizzato a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto.
2. Gli impianti per affissioni sono costituiti da standardi nel formato 100x140 – 140x200 – 200x140, da posters nel formato 600x300, e da tabelle murali nel formato 70x100 o altre misure multiple presenti nei nuclei frazionali.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni è quantificata nel piano generale degli impianti, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 27 luglio 2000, ed è pari a mq. 7.365.
4. La superficie totale degli impianti per affissioni di cui al comma precedente è destinata per il 43% alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 37% a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
5. La superficie degli impianti adibita alle pubbliche affissioni è proporzionale al numero degli abitanti e comunque non è inferiore a mq. 18 per ogni 1.000 abitanti, con riferimento alla popolazione residente nel Comune di Asti al 31 dicembre di ogni anno.
6. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva.

Articolo 6 – Piano generale degli impianti - Criteri

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti, in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993, dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, della circolazione e del traffico, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale paesaggistica.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità,

come previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento sui mezzi pubblicitari.

4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 7 – Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), secondo norme di legge e regolamenti che la disciplinano, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

C A P O III – Imposta comunale sulla pubblicità

Articolo 8 – Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono quindi escluse tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario, come le forme di comunicazione ideologica o comunque non collegabili ad alcun interesse economico.

Articolo 9 – Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari, contenute nell'articolo 47 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono richiamate nel presente regolamento.

2. E' da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
7. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' da qualificare impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 10 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 11– Soggetto attivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.

Articolo 12 - Autorizzazione

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli articoli 12 "Pubblicità ordinaria", 14 "Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni" e 15 "Pubblicità varie" del decreto legislativo n. 507 del 1993 è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità e nei termini stabiliti nel Regolamento comunale sui mezzi pubblicitari, che disciplina, tra l'altro, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, e nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e

con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione dell'imposta. E' vietata la pubblicità effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

3. La pubblicità mediante l'esposizione di locandine è autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione dell'imposta recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio. L'esposizione delle locandine è autorizzata esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi, nei locali pubblici o aperti al pubblico. Quando il collocamento delle locandine ha carattere ricorrente per gli stessi locali, il committente deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali i mezzi vengono esposti. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il contribuente, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.

Articolo 13 – Contenuto del messaggio pubblicitario

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. Il Comune ha la facoltà di non concedere l'esposizione o di disporre la rimozione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con i principi indicati al comma precedente.
3. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 14 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 15 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 8 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Il Comune può altresì effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva con successiva notifica di apposito avviso motivato.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e degli interessi.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 10 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, in caso di gestione diretta, o al Concessionario, in caso di gestione in concessione, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, nella quale devono essere indicate le

caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione dell'imposta.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 "Pubblicità ordinaria", 13 "Pubblicità effettuata con veicoli" e 14 "Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni", commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste dalla legge per la pubblicità abusiva.

Articolo 17 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
 - a) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi (articolo 12, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - b) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (articolo 12, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 1993);

- c) pubblicità effettuata con i veicoli in genere, secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 507 del 1993;
 - d) pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi (articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993); stessa pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 1993).
2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:
- a) pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (articolo 14, comma 4, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - b) pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato (articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - c) per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati (articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - d) pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto (articolo 15, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - e) pubblicità mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito (articolo 15, comma 4, decreto legislativo n. 507 del 1993);
 - f) pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono

anche macchine in movimento (articolo 15, comma 5, decreto legislativo n. 507 del 1993).

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a 3 mesi (pubblicità temporanea), l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
 - pubblicità di cui al comma 1 punti a) e b) del presente articolo;
 - pubblicità di cui al comma 1 punto d) del presente articolo.
4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
 - pubblicità di cui all'articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993, se effettuata per conto proprio dall'impresa;
 - pubblicità di cui all'articolo 14, comma 4, decreto legislativo n. 507 del 1993, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Articolo 18 – Determinazione e calcolo dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette, l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità; per quelli polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 19 – Tariffe e maggiorazioni dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta e le previste maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale

entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

2. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100% qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 507 del 1993 (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata.
4. La tariffa di imposta è maggiorata del 100% per i veicoli circolanti con rimorchio.
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo n. 507 del 1993: insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, ecc... affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 1993, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
6. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui al comma 5 punto a) del presente articolo;
 - b) pubblicità di cui al comma 5 punto b) del presente articolo.

Articolo 20 – Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E' comunque consentito il pagamento diretto effettuato presso il competente ufficio del Comune o del Concessionario per la pubblicità a carattere temporaneo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37. Il termine di scadenza per il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale è il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta del Comune o del Concessionario.

4. Non si fa luogo al versamento se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 21 – Attività di accertamento

1. Il Comune, o il Concessionario, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto è uguale o inferiore a euro 15. Tale importo si intende comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità e non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 22 – Riscossione coattiva dell'imposta

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 23 – Rateizzazione di avvisi di accertamento e/o titoli esecutivi

1. Il funzionario responsabile, può concedere, su richiesta del contribuente nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e/o titoli esecutivi, di importi non inferiori a euro

500, fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo e comunque non inferiori a euro 50 cadauna, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare e dalle condizioni economiche del debitore.

2. La scadenza delle rate mensili è fissata l'ultimo giorno del mese. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e/o del titolo esecutivo sino alla scadenza delle singole rate.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso e/o del titolo esecutivo e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o anche di una sola delle rate successive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 24 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se l'importo è uguale o inferiore a euro 2.

Articolo 25 – Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni dell'imposta non sono cumulabili.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante

attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 26 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 507 del 1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, comprese le frecce direzionali “Astesana Strada del Vino” realizzate con le modalità previste dalla Direttiva di attuazione della segnaletica relativa alle Strade del Vino, in applicazione dell’articolo 3 del Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, in attuazione della legge nazionale 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle Strade del Vino) e della legge Regione Piemonte 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità). La segnaletica, utilizzabile nelle indicazioni relative alle Strade del Vino, ha un carattere informativo e non pubblicitario (articolo 3, lettera b, del Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità - Regione Piemonte);
- i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso.
2. E’ esente dall’imposta la pubblicità effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. L’esenzione spetta esclusivamente per le forme pubblicitarie interne che non siano percepibili esternamente.
 3. E’ esente dall’imposta la pubblicità effettuata in via esclusiva dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), riconosciute tali dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
 4. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 27 – Esclusioni dall’imposta

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
2. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della

ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

C A P O IV – Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Istituzione e finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 29 – Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Articolo 30 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni

- dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
 8. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di legge previsto per ciascuna commissione.
 10. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 50x35 per gli annunci mortuari.
 11. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al comma 9, dell'articolo 22, del decreto legislativo n. 507 del 1993. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35.
 12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché tenuto il registro cronologico delle commissioni.
 13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
 14. Il materiale affisso abusivamente fuori dagli spazi o negli spazi stabiliti, viene

immediatamente defisso o coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. Un esemplare del manifesto abusivo o una sua fotografia viene trattenuto dall'ufficio.

15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 31 - Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dal decreto legislativo n. 507 del 1993.
2. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Articolo 32 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto sulle pubbliche affissioni presso il competente ufficio del Comune o del Concessionario.
2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta del Comune o del Concessionario.
3. Non si fa luogo al versamento se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 33 – Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Comune, o il Concessionario, procede all'accertamento delle dichiarazioni o dei

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione del diritto, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto è uguale o inferiore a euro 15. Tale importo si intende comprensivo di diritto, sanzioni ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità e non deve essere considerato come franchigia.
3. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai commi precedenti, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se l'importo è uguale o inferiore a euro 2.

Articolo 34 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'articolo 35 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 35 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

C A P O V – Sanzioni e interessi, contenzioso e disposizioni finali

Articolo 36 – Sanzioni e interessi

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65.
- 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.
- 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
- 4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15%. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

5. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
6. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma precedente deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
7. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze per l'imposta e per il diritto, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale previsto dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale previsto dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 37 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento

che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, esenzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 17 bis del predetto decreto legislativo, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.

2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 38 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 39 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ELENCO DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE			
LE LOCALITA' NON PRESENTI NELL' ELENCO SONO IN CATEGORIA NORMALE			
	dal civ.	al civ.	
ADORNI P.TA			
AL CASTELLO VIA			
AL SANTUARIO VLE			
AL TEATRO ALFIERI VIA			
ALESSANDRIA CSO	1	496	
ALFIERI B. LGO			
ALFIERI CSO			
ALFIERI PZA			
ALIBERTI VIA			
ALIONE VIA			
AMENDOLA PZA			
ANFOSSI VLO			
ANTICA ZECCA VIA			
ANTICHE MURA VIA			
ARGENTA GALLERIA			
ARO' VIA			
ARTOM VIA			
ASINARI VIA			
ASTESANO PZA			
ASTESANO VIA			
BALBO VIA			
BATTISTI VIA			
BAUDOIN VIA			
BERRUTI F. VIA			
BERRUTI G. VIA			
BOCCA VIA			
BONZANIGO VIA			
BORELLO VIA			
BORGNINI VIA			
BORGO VIA			
BOSIA G. VLO			
BOSIA STR.			
BOTALLO VIA			
BOTTEGO V. VIA			
BROFFERIO VIA			
BRUNO ALBERTO VIA			
BUON PASTORE VIA			
BUOZZI VIA			
BURONZO VIA			
BURONZO VIA			
C/O STADIO COM. ASTI			
CABOTO VIA			
CAGNI PZA			
CAIROLI F.LLI PZA			
CALOSSO VIA			
CAMISOLA VIA			

ELENCO DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE			
LE LOCALITA' NON PRESENTI NELL' ELENCO SONO IN CATEGORIA NORMALE			
	dal civ.	al civ.	
CAMPO PALIO PZA			
CANTORE VIA			
CARACCILO VIA			
CASALE CSO	1	395	
CASCINA CAUDA STR			
CASTIGLIANO PZA			
CATENA PZA			
CATTEDRALE PZA			
CATTEDRALE VIA			
CAV. DI MALTA VLO			
CAVALCAVIA GIOLITTI CAV.			
CAVALLERI VLO			
CAVALLOTTI CSO			
CAVOUR VIA			
CECA E. VIA			
CHIESA P. CSO			
COCCHIS VLO			
COLOMBO VIA			
COMENTINA VIA			
CONTE VERDE VIA			
CORRIDONI VIA			
COSTA VIA			
COTTA VIA			
COTTI CERES VIA			
CRISPI VIA			
CROCE VERDE VIA			
CROVA C. VIA			
DANTE CSO			
D'AZEGLIO VIA			
DE AMICIS VIA			
DE CANIS VIA			
DE GASPERI VIA			
DE ROLANDIS VIA			
DEI CAPPELLAI VIA			
DEI MERCANTI VICOLO			
DEI VARRONE PTA			
DEL BOSCO VIA			
DEL CARMINE VIA			
DEL CAVALLINO VIA			
DEL FORTINO STR			
DEL LAVORO VIA			
DEL SEMINARIO PTA			
DEL SOCCORSO VIA			
DEL VARRONE VIA			
DELL' ARCHIVIO PTA			
DELLA FONTANA VIA			

ELENCO DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE			
LE LOCALITA' NON PRESENTI NELL' ELENCO SONO IN CATEGORIA NORMALE			
	dal civ.	al civ.	
DELLA RESISTENZA PARCO			
DELLA VALLE VIA			
DELLE GRAZIE VIA			
DOGLIOTTI VIA			
DON MINZONI CSO			
DORNA VIA			
EINAUDI CSO			
EMANUELE FIL. VIA			
FERRARIS G. CSO			
FOSCOLO VIA	escluso interno stadio Comunale		
GABIANI VIA			
GAETA G. VIA			
GALIMBERTI VIA			
GAMBINI VIA			
GARDINI VIA			
GARETTI VIA			
GARIBALDI ANITA VIA			
GARIBALDI G. VIA			
GIOBERT VIA			
GIULIANI VIA			
GOBETTI VIA			
GOLTIERI VIA			
GOVONE VIA			
GRAMSCI CSO			
GRANDI C. VIA			
GRASSI VIA			
GRAZIANI VIA			
GUERRA L. VIA			
GUTTUARI VIA			
HOPE VIA			
INCISA VIA			
ISNARDI VIA			
ITALIA PZA			
IX REG. BERSAGLIERI VIA			
LAVERONI C. VIA			
LEONARDO DA VINCI PZA			
LEOPARDI VIA			
LESSONA VIA			
LIBERTA' PZA			
LUGANO PZA			
MAGGIORA G. VIA			
MAJOLO VIA			
MALABAYLA VIA			
MAMELI VIA			
MARCHISIO VIA			
MARCONI PZA			

ELENCO DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE			
LE LOCALITA' NON PRESENTI NELL' ELENCO SONO IN CATEGORIA NORMALE			
	dal civ.	al civ.	
MARELLO VIA			
MARTIRI LIBERAZ. LGO			
MARTORELLI VIA			
MASSAIA VIA			
MATTEOTTI CSO			
MAZZINI VIA			
MEDAGLIE D'ORO PZA			
MEDICI PZA			
MICCA P. VIA			
MILENA PZA			
MILLIAVACCA VIA			
MONTAFIA P.TA			
MONTEBRUNO VIA			
MONTERAINERO VIA			
MONTI VIA			
MONTICONE VLO			
MORANDO VIA			
MORELLI VIA			
MORRA SAL.			
NATTA VIA			
OLIVERO F.LLI VIA			
OLIVERO JOSELITO AREA			
OMEDE' VIA			
ORFANOTROFIO VIA			
OSPEDALE VIA			
OTTOLENGHI VIA			
PAL. DI CITTA' VIA			
PANIGAROLA VIA			
PARINI VIA			
PARTIGIANI VLE			
PASCOLI VIA			
PELLETTA VIA			
PENNA PLE			
PETRARCA VIA			
PICCININI VIA			
PIEMONTE PZA			
PIGAFETTA A. VIA			
PILONE VLE			
PITTARELLI VLO			
POLLENZO VIA			
POLO M. VIA			
PORTA ROMANA VIA			
PORTA TORINO PZA			
PORTICI ANFOSSI			
PORTICI ARMAIOLI			
PORTICI CAPPELLO G.			

ELENCO DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE			
LE LOCALITA' NON PRESENTI NELL' ELENCO SONO IN CATEGORIA NORMALE			
	dal civ.	al civ.	
PORTICI DEGLI OREFICI			
PORTICI DEI CESTAI			
PORTICI DEI DRAPPIERI			
PORTICI DEI LIBRAI			
PORTICI POGLIANI G.			
PRANDONE VIA			
PRIMO MAGGIO PZA			
PROVENZALE VIA			
RADICATI VIA			
RAMELLI VIA			
RANCO VIA			
RATTI VIA			
REP. PARTIGIANA PTA			
REPUBBLICA ASTESE VIA			
RICCIARDI VIA			
RIGHI VIA			
RIVA VLO			
ROCCAVIONE VIA			
ROERO VIA			
ROMA P.ZA			
ROSSELLI F.LLI VIA			
ROSSI UMBERTO VIA			
ROSSINI VIA			
SAN BRUNONE PTA			
SAN CAFASSO VIA			
SAN FRANCESCO VIA			
SAN G. BOSCO VIA			
SAN GIOVANNI VIA			
SAN GIUSEPPE PZA			
SAN GOTTARDO VIA			
SAN MARCO VIA			
SAN MARTINO PZA			
SAN MARTINO VIA			
SAN PAOLO PTA			
SAN PIETRO PZA			
SAN QUIRICO VIA			
SAN ROCCO P.ZA			
SAN SECONDO PZA			
SAN SECONDO VIA			
SAN SILVESTRO VIA			
SANT' ANNA VIA			
SANTA CATERINA PZA			
SANTA CECILIA VLO			
SANTA MARIA NUOVA PZA			
SANTO STEFANO PZA			
SARAGAT G. PZA			

ELENCO DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE			
LE LOCALITA' NON PRESENTI NELL' ELENCO SONO IN CATEGORIA NORMALE			
	dal civ.	al civ.	
SAURO VIA			
SAVONA CSO	1	522	
SCAPACCINO LGO			
SCARAMPI VIA			
SELLA Q. VIA			
SOLARI VIA			
STATUTO PZA			
TESTA VIA			
TORINO C.SO	NR.PARI DAL 2 AL 414		NR DISPARI DAL 1 AL 475
TOTI VIA			
TURCHI VIA			
VALBRENTA VLO			
VALCOSSERA STR			
VALMANERA STR			
VASSALLO VIA			
VENEZIA CSO	1	178	
VENTURA VIA			
VERDI VIA			
VESPUCCI VIA			
VIGNA VIA			
VIT. VENETO PZA			
VITTORIA PLE			
VITTORIA VLE			
VOLTA CSO			
XX SETTEMBRE VIA			
XXV APRILE CSO			
ZANGRANDI VIA			

